

camera di spoglia di serpe foderata di terzanello menata. Una cimarra longa di gambelotto di Fiandra senza manichi foderata a menzo corpo usata, un robbone di spoglia di serpe menzo foderato di armesino senza manichi menato. Un altro robbone di tabbi ondiato foderato senza manichi foderato a menzo corpo menato. Un altro robbone di quattrofila senza manichi pavonazzo foderato a menzo corpo menato, un altro robbone di panno senza manichi foderato del cinto in suso menato. Nove paia di manichi tra novi vecchi et usati di tilettone raso e terzanello. Quattro mozzetti di saja e l'altra di tabbi di telettone usati, una mantilletta pavonazza foderata di russo all'estremi usata. Una cappa magna di cattivella pavonazza con cappuccio foderata di armellino, una muzzetta di lutto di caniglia a color morato foderata di frixio menata, un firriolo di cattivella sottile di Messina usato, un firriolo di cattivella pavonazzo lungo foderato all'estremi, un firriolo di giambillotto di fiandra foderato all'estremi usato. Altro curto di tilettone novo foderato all'estremi, altro curto di tilettone foderato di rosso listiato usato. Altro firriolo di panno fino longo foderato all'estremi con due fodere una cremisina e l'altra di felba pavonazza novo. Una calsa di armesino foderata di taffita a color di musco usata, uno gippone di raso picato (?) foderato usato, un gippone senza fodera di terzanello legio minato. Un paro stivaletti di civriotto pavonazzo foderati di tila russa, un firriolo di quattrofila murato novo, un rubbone curto di tilettone menato, due imbesti di cascetta uno di domaschello cremesino e l'altro di raso falso, 12 palmi di tela menata, una tovaglia di tavola vecchia, altra tovaglia di tavola vecchia. Una cultra pavonazza di capicciola e filo vecchia, un pezzo di frixio di terzanello righiato incarnato con tre para di scarpi. Una campanella di ramo indorato. Due quadri ottangoli sopra pietra con una pernice et un pappagallo. Un orologio a campana di casa in quadro. Una tovaglia di tavola longa palmi 20 menata, un rubbone corto di tilettone di seta ondiato con sua infurra di armesino novo, 4 pezzi di un cortinaggio di terzanello listiato bianco e torchino usato.

*UNIVERSITÀ DEMANIALE E FEUDALITÀ
IN ALCUNE CARTE LANDOLINA
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA*

Le carte Landolina del fondo Biscari dell'Archivio di Stato di Catania vanno dal 1790 al 1797 e sono così suddivise: 1790, tre lettere; 1791 sette lettere; 1792, trentaquattro lettere; 1793, sette lettere; 1797, una lettera. Tutte le carte sono a firma di Saverio Landolina e sono indirizzate a Francesco Paternò Castello dei principi di Biscari, ad eccezione di quella del 1797 che è a firma di Mario Landolina Nava, figlio di Saverio, ma ha lo stesso destinatario.

Saverio Landolina e Francesco Paternò Castello, oltre che parenti - Saverio si riferisce a Ignazio Biscari come allo "zio principe" - sono legati dall'appoggio che Saverio ha sempre dato alle pretese di Francesco di succedere al padre nella carica di Custode delle Antichità del Val Demone e del Val di Noto. Alla morte di Ignazio (1786), mentre Francesco viene nominato Custode interinale, si sviluppa un'accesa contesa per la successione vera e propria. Come scrive Francesco a Saverio¹⁾ il vescovo Giambattista Alagona di Siracusa esercita forti pressioni sul viceré Caramanico

1) S. RUSSO, *Viaggiatori Stranieri ed Età dei Lumi a Siracusa*, in "Viaggio nel Sud", I Genève 1989, p. 261.

per ottenere per il nipote Francesco Scrofani la nomina e tuttavia malgrado i maneggi del "boia mitrato" le simpatie del Caramanico per l'ambiente massonico, di cui fanno parte sia Landolina che il Biscari, fanno pendere la bilancia a favore di Francesco Paternò. Da ciò derivò subito per Landolina (luglio 1787) la nomina a rappresentante del Regio Custode, nel territorio siracusano, comunicatagli dallo stesso Paternò Castello⁽²⁾, nomina che può considerarsi il preludio di quella del 1803, a Regio Custode per il Val di Noto e il Val Demone, alla morte di Francesco Paternò Castello.

Ignazio Biscari, nominato nel 1778 Regio Custode per le Antichità della Sicilia Orientale, aveva avuto diverso atteggiamento nei confronti di Saverio Landolina. Malgrado gli sforzi di Vivant Denon che aveva fatto pressioni in suo favore⁽³⁾, il ruolo di rappresentante del Regio Custode per il Siracusano era toccato a Cesare Gaetani della Torre che già nell'edizione napoletana del 1758 del *Viaggio per le Antichità della Sicilia* era stato definito "molto noto nella repubblica delle Lettere" e "della cui conoscenza il viaggiatore non deve tralasciare di approfittarsi"⁽⁴⁾.

Saverio Landolina che nel 1789 era stato a Palermo in qualità di difensore dei diritti di Siracusa presso sua Eccellenza e il Tribunale del Real Patrimonio e che nel 1790 ha dal Caramanico e dal De Cosmi l'incarico di organizzare le Scuole Normali nella città aretusea - il che lo porta a scontrarsi ancora con l'Alagona dal momento che il relativo finanziamento dovrebbe venire dai fondi dell'Opera delle quaranta ore⁽⁵⁾ - dallo stesso anno, il 1790, riceve da Francesco Paternò Castello l'incarico della tutela degli interessi della famiglia Biscari sia presso il Senato che la Corte Capitaneale. Esaminando l'insieme delle carte conservate nel fondo Biscari si ha l'impressione che non fu delegato a Landolina nessun incarico di gran momento. Biscari conservò "ai suoi savi" come si dice nel-

2) B. DE MARTINEZ LA RESTIA, *Saverio Landolina Nava fondatore del museo di Siracusa*, in *Asso*, vol. LI-LII, 1955-56, p. 7.

3) Vedi quanto scrive Vivant Denon a Saverio Landolina in S. RUSSO, *Il Viaggiatore Curioso*, Siracusa, 1993, pp. 66-67.

4) I. PATERNÒ CASTELLO DI BISCARI, *Viaggio per tutte le antichità della Sicilia*, Siracusa, 1989, p. 89.

5) S. RUSSO, *Città e Cultura*, Caltanissetta-Roma, 1985, p. 145 e segg.

le lettere le decisioni fondamentali per la sua difesa; a Landolina fu dato il compito di seguire sul posto, l'andamento del contenzioso, soprattutto dando credito alle sue conoscenze a Siracusa, le sue parentele e la sua capacità di azione nella società aretusea.

Dal punto di vista del contenuto delle lettere direi che le più interessanti sono quelle relative al 1790⁽⁶⁾ anche perché sono legate ad un conflitto di interessi tra il Biscari e l'Università di Lentini che rimanda ad una delle manifestazioni più significative della storia del feudalesimo siciliano nel XVIII secolo. Dal secolo precedente, e soprattutto dalle fondazioni delle nuove comunità nei feudi, è in corso una doppia battaglia tra feudatari e Università demaniali. Da una parte la contesa sul pagamento delle gabelle alle Università nei cui territori sono compresi i feudi, dall'altra la resistenza dei feudatari a dare attuazione alla riserva delle terze parti del prodotto granario secondo gli obblighi che i riveli sui frumenti imponevano. Nel caso specifico le lettere sui riveli emanate dal viceré marchese Fogliani nel 1757⁽⁷⁾, e successivamente nel 1764⁽⁸⁾ e nel 1785 dal Caracciolo⁽⁹⁾ prevedevano tutte il blocco della produzione fino alla fine di ottobre ma soprattutto la possibilità della prelazione, in epoca successiva, delle partite già vendute⁽⁹⁾, il che con le difficoltà finanziarie delle Università era cosa tutt'altro che gradita per i feudatari.

In ogni caso su questo doppio contrasto tra feudatari e Univer-

6) Archivio di Stato di Catania, Fondo Biscari, Lettere di Saverio Landolina a Francesco Biscari del 27 luglio, 28 luglio, 4 agosto 1790.

7) Archivio di Stato di Siracusa, Lettere del Senato, vol. 35, f. 352; Bando sul rivelo delli frumenti, orzi, legumi, a firma del marchese Fogliani: "Spirato il suddetto mese di ottobre, debiano, a tenore della suddetta prammatica, i Padroni de' grani fino allora non richiesti, restare nella piena libertà di estrarseli dal suddetto territorio, venderseli, e di qualunque altra maniera e volontà disporne, senz'acchè possiate dar loro il menomo impedimento, anche col pretesto delle terze parti, qualora non l'avrete loro per tutto detto mese di ottobre previa l'intima come sopra, richieste".

8) Archivio di Stato di Siracusa, Lettere del Senato, vol. 35 f. 15 e segg. Intorno al rivelo del prodotti nella presente ricolta 10^a Indizione 1764 e provvigione publico panizzo

9) Archivio di Stato di Siracusa, Lettere del Senato, vol. 36, rivelo dei prodotti legumi e cereali, provvigione publico panizzo, a firma del viceré Caracciolo in

sità demaniale si sviluppa l'analisi che Tommaso Gargallo dedicò alla situazione civile ed economica di Siracusa tra il 1789 e il '90 e che poi doveva ottenere il duplice risultato della approvazione regia, in virtù della consonanza con l'antifeudalesimo governativo, e della pubblicazione ad opera della Stamperia Reale di Napoli⁽¹⁰⁾.

A Lentini la "scollettazione" dei feudi imposta per legge, vale a dire l'abolizione di quegli "strasatti" che avevano regolato di fatto i rapporti tra Università e feudatari permettendo un armistizio tra chi le gabelle non intendeva pagare e chi invece si era da tempo battuto per assoggettare i feudi al regime fiscale del territorio, aveva riaperto la contesa. Un gruppo di feudatari, tra cui il principe di Biscari, aveva ottenuto lettera osservatoria dal Tribunale del Real Patrimonio nel giugno del 1789 in cui veniva riconosciuto il principio che i feudi nobili, vale a dire quelli che hanno il peso del servizio militare, debbano essere assoggettati solo alla gabella del consumo e non ad altra gabella purchè siano coltivati per conto proprio e con mano d'opera forestiera⁽¹¹⁾. Era una temporanea vittoria di un gruppo di feudatari tra i più noti nel territorio, Vincenzo Paternò Castello, principe di Biscari, figlio maggiore di Ignazio ed erede del titolo, Enrico Giacomo Guttadauro, principe di Reburdone, Gaetano Cottone e Morso, principe di Castelnuovo, a cui si unirono Emmanuele Bonanno, nella qualità di procuratore del minore Vincenzo Raffaele Bonanno dei principi di Linguaglossa e Giuseppe Maria Borgia, barone del Casale. I feudi in questione erano quello della Sigona, appartenente ai Biscari, e di cui il Sava-

data 4 giugno 1785: art. XXIX: "Ma se nemmeno per tutti li 15 settembre avrà potuto detta Deputazione per la piena provvigione del publico panizzo, col secondo mezzo della compra, allora diverrà a valersi del terzo e ultimo mezzo sussidiario che è la contribuzione delle terze parti"... Sono obbligati alle terze parti chi raccoglie più di dieci salme di grano "tanto se li avessero raccolto come padroni, gabelloti, inquilini, metatieri, massari e sotto qualsiasi altro titolo e nome".

10) T. GARGALLO, *Memorie Patrie*, Napoli, 1791, 2 voll.

11) Archivio Storico del Comune di Lentini, A, n. 377, cc.8-90; 47-48 v. Relazione al viceré del sindaco di Lentini barone Alfio Calascibetta, 23 luglio 1790. Ringrazio il sig. Stefano Bombaci dell'Archivio di Lentini il cui aiuto ha reso possibile lo sviluppo della presente ricerca.

gnone⁽¹²⁾ ricorda l'estensione di circa settecento salme, secondo il ravello rettificato del 1816 e il reddito denunziato di circa 2000 onze, la baronia dell'Alloro dei principi di Castelnuovo, composta dai feudi Sigonella e Fulcito, dell'estensione di circa 750 salme e del reddito di oltre 2000 onze, dei feudi di Pedagaggi e Randazzini dei Guttadauro, del feudo di Arcinusa dei Bonanno.

La prima lettera che Landolina scrisse a Francesco Biscari, il 27 luglio 1790, subito dopo l'incarico ricevuto, è non tanto un giudizio sulla questione che gli veniva prospettata quanto un motivato riepilogo che teneva conto dell'esperienza fatta dallo stesso Landolina nel soggiorno palermitano dell'anno precedente, quando curava gli interessi di Siracusa presso il Tribunale del Real Patrimonio. Allora si trattava di contrastare le manovre del principe del Cassaro che rifiutava il pagamento delle gabelle alla città aretusea; ora bisognava combattere nel campo opposto ma con l'esperienza già fatta dei concetti che guidano il comportamento del supremo organo di giustizia.

Intanto è da dire che il Tribunale è radicalmente contrario alle collette, vale a dire alle transazioni che di fatto si stipulavano tra feudatari e Università, e che per i feudi "che pagano servizio militare" vuole che il ritorno alle gabelle sia limitato a quelle di consumo ma secondo i precetti dei Regolamenti di Piazza che dal 1710 governano il pagamento delle gabelle rurali⁽¹³⁾; nel caso specifico ciò significa che la gabella grava solo sulla parte dominicale del reddito del feudo che, come si è detto, è libero da ogni altra imposizione.

Per parte dominicale si intende quella parte del prodotto che spetta solo al barone; questa parte può anche coincidere con tutto il

12) F. G. SAVAGNONE, *Relazione sugli usi civici e sul demanio universitario di Lentini*, Lentini 1932, vol. I in Archivio storico del Comune di Lentini.

13) L. BIANCHINI, *Storia Economica e Civile della Sicilia*, Napoli 1972 p. 252:.... "Le memorabili istruzioni conosciute poi sotto il nome della città di Piazza per le quali venne fatta una distinzione tra il dazio che si paga per la consunzione nei comuni e per quella nelle campagne... per quest'ultima fu immaginato un calcolo presuntivo di quanto grano avriasi potuto consumare dagli uomini addetti secondo la estensione dei territori... per le aree a pascolo fu prescritto di rivelarsi il numero dei pastori...

prodotto se il feudo è condotto direttamente dal feudatario, ma generalmente è di varia consistenza a seconda del sistema con cui è gestito il feudo. Le gabelle di consumo possono riguardare la coltura delle terre o l'allevamento delle mandrie. Nel primo caso assommano a tarì 5,14,3 per ogni salma di terra seminata; nel secondo a tarì 7,10 per ogni uomo addetto all'allevamento. Naturalmente nell'esposizione di Landolina la questione perdeva tutti i caratteri negativi che viceversa l'Università lentinese vi riconosceva. Oltre alla relazione del sindaco dell'Università al viceré del 23 luglio 1790⁽¹⁴⁾ che si rammaricava che le lettere del Tribunale avessero riconosciuto ai feudatari una posizione privilegiata che minacciava la sopravvivenza economica della città, il Senato con la supplica al viceré del 23 giugno 1790⁽¹⁵⁾ ed ancora il 21 luglio 1790⁽¹⁶⁾ precisa "che le pretese dei feudatari hanno avuto origine in tempi oscuri, ed infelici, in tempi ne' quali il Baronaggio, o le Chiese, o il Monachesimo, a cui sono stati concessi, trovavansi in quel grado di preponderanza, con cui han saputo fin'oggi soverchiare a tutti gli altri ordini dello Stato, sopra cui si vide rovesciato l'intero peso dei pubblici dazi".

Landolina in effetti nella successiva lettera del 28 luglio suggerisce un modello di comportamento a Francesco Biscari ricordando che Siracusa ha tentato di imporre il pagamento delle gabelle al principe del Cassaro che affittando i suoi mulini riceve dagli affittuari un compenso in olio, sostenendo che in questo caso le gabelle sarebbero venute a gravare sul commercio e non sulla produzione dello stesso olio. Ma per la verità la questione si trascinava poiché la decisione del Tribunale del Real Patrimonio è continuamente rinviata data la potenza politica del feudatario e malgrado le insistenze del Senato siracusano. Ebbene Landolina crede che anche a Lentini si potrebbe tentare qualcosa di simile anche se poi il principe del Cassaro aveva aggiunto perfino la richiesta di una totale

14) Archivio Storico del Comune di Lentini, A, n. 377, cc 89 v. 43-48 v.

15) Archivio Storico del Comune di Lentini, A, n. c. 376, cc 430.

16) Archivio Storico del Comune di Lentini, A, n. c. 376, cc. 66v-69.

esenzione da ogni gabella per la sua cittadinanza palermitana, risiedendo nella città e svolgendovi la sua attività politica⁽¹⁷⁾.

Per la verità per tutta la seconda metà del secolo, nei suoi documenti ufficiali, l'atteggiamento prevalente del Tribunale del Real Patrimonio era stato quello di limitare le garanzie delle categorie privilegiate: la stessa opposizione alla stipula di collette tra università e feudatario era da leggere come la disapprovazione di particolari privilegi che violassero il generale regime fiscale; in particolare non solo erano da ben fissare i limiti del privilegio ma poi era da impedire che fosse trasmesso illecitamente. Ad esempio nella prammatica del 5 agosto 1756 che riguardava le franchigie degli ecclesiastici da modificare e ridurre⁽¹⁸⁾ e che si richiamava alla circolare dello stesso Tribunale del 6 marzo 1741, si riaffermava che tutti coloro che affittassero proprietà di Opere Pie, Chiese, o anche appartenenti alle categorie esenti (padri onusti di 12 figli, cittadini palermitani ecc), dovessero pagare regolarmente le gabelle alle

17) Archivio di Stato di Siracusa, Atti del Senato (Gabelle), vol. 32, f. 60, 5 novembre 1790, assegnazione gabella dell'olio... "Gaspere Vaccaro oggi di questa ill.ma città di Siracusa espone a V.S.Ill.ma di voler far cosa grata a questa Università malgrado essere quasi sterile il raccolto delle olive di questa stagione, pur non di meno per la gatta della immissione del prodotto di dette olive ed oglio in uno con l'estrazione della gatta grande e piccola e del cafisello viene in forza della presente ad offrire per l'anno sterile la somma di onze seicento a principiare a correre dal 1 settembre 1790... E per il feudo di Monisteri si contenta esigere a mente dei dispacci del Tribunale del Real Patrimonio ed anche se sarà determinato di dovere l'Illustre principe del Cassaro pagare la parte dominicale, questa si sente acquistata dall'oblatoe onde spera da V.S.Ill.ma l'accettazione della presente offerta et indi servatis servandis passare alla liberazione duratura... Tuttavia nei Bandi del Senato dell'anno 1795, vol. 26, f. 221, così si legge: "Siccome si bannizzò d'essersi liberato lo stato delle gatte d'immissione e di estrazione d'olio per onze 850, ed oggi reintegra si è conosciuta pella relazione de' periti che lo stato esser deve almeno onze 1000, molto più che si trova di già fissato il dazio sul feudo di Monisteri in forza di sentenza proferita dal Tribunale del Real Patrimonio, perciò prima d'accettarsi ogni offerta si fa sapere che fissato stato alle dette gabelle di immissione ed estrazione d'olio è di onze 1000"...il che fa ritenere che a quella data fosse già giunta la sentenza del Tribunale con la determinazione della relativa gabella sia per la parte dominicale che per quella affittata.

18) Archivio di Stato di Siracusa, Lettere Senato, vol. 90, f. 582, 5 agosto 1756, circolare sulla franchigia degli Ecclesiastici.

Università entro il cui territorio si trovavano ed esplicitamente era stabilita regolare obbligazione per Senati e Giurati di pretendere tale pagamento da cittadini ed esteri, né si dimenticava di includere nell'elenco i baroni né si ometteva di citare anche la sentenza a danno del principe di Castellazzo a proposito del feudo dell'Ulmo, in territorio di Sciacca, i cui gabelloti, in data 1 aprile 1756, erano stati condannati a pagare le gabelle all'Università⁽¹⁹⁾. D'altra parte è anche da dire che tali documenti non restavano lettera morta ma suscitavano speranze o delusioni a seconda degli interessi di chi li consultava e degli echi che essi avevano nelle città demaniali. Nella raccolta dei bandi del Senato di Siracusa figura il bando pubblicato dallo stesso Senato "ad instantia" di Antonina Cimino liberataria del patrimonio dell'Università, per cui tutti gli inquilini dei feudi di Monte Tillino e della Morghella ed altri propri della signora D. Ottavia Beneventano debbano versare entro il termine di giorni 15 pleggeria di pagare "tutto quello e quanto devono di gabella per la recollezione di frumenti, tummonie, maiorca e tutt'altro genere, come altresì la gabella del macino e consumo, per l'atti del Mastro Notaro della casa senatoria"⁽²⁰⁾...

Ma poi il rigore che il Tribunale mostrava a proposito della necessità di limitare il privilegio trovava il suo limite in questioni di fondo del tutto significative. Il tentativo messo in opera dagli stessi feudatari lentinesi di procurarsi l'esenzione da ogni gabella pretendendo per il proprio feudo uno status particolare, appunto la qualificazione di "nobile" a cui sarebbe dovuto corrispondere una prestazione particolare di servizio militare, del resto smentita oltre che dalla presente anche dalla passata storia siciliana, viene solo debolmente contrastato. Si obietta che tale presunto carattere privilegiato dovesse essere sostenuto da una precedente sentenza emessa da un tribunale, riservando l'esame di questa sentenza ad

19) Ibidem.... "da cio deriva l'obbligo di Senati e di Giurati di obligare al pagamento delle gabelle gabelloti, inquilini, sia esteri che cittadini, che tengano feudi e predj appartenenti ad Ecclesiastici, Chiese, Baroni ed anche Opere Pie, padri onusti e cittadini palermitani". Essi debbono "soddisfare intieramente le gabella dell'Università nel cui territorio si trovano li Feudi o Predj ingabellati".

20) Archivio di Stato di Siracusa, Bandi del Senato, vol. 25, f. 518, 9 maggio 1757

altro organismo giudiziario... D'altra parte era pure vero ciò che sosteneva il Senato lentinese, vale a dire che se anche i feudatari lentinesi avessero avuto questo privilegio, che comunque nel caso in questione non era convalidato da nessuna sentenza, esso era stato cancellato dal fatto che quegli stessi feudatari avevano riconosciuto, accettando la collettazione, la legittimità delle gabelle imposte dallo stesso Senato.

Sicché malgrado le circolari del tribunale del 1756 e quella successiva del 4 marzo 1774 e del 10 ottobre dello stesso anno⁽²¹⁾ che imponevano ai feudatari che reclamavano l'esenzione delle gabelle e ai giurati delle Università coinvolte di comparire in contraddittorio davanti al Tribunale del Real Patrimonio, in realtà non furono avviati procedimenti risolutivi della questione.

Ancora nel 1795, due anni prima che si concludesse la vicenda lentinese nel registro dei bandi del senato siracusano, interessato alla vicenda poichè la maggioranza dei feudatari del territorio melillense erano cittadini siracusani, sono registrate le lettere patrimoniali inviate dal Tribunale ai Giurati di Melilli per cui "restano notificati e formalmente intimati i possessori delli feudi e terre esistenti nel territorio di Melilli... affinché infra il termine di giorni trenta... dovessero presentare e far presentare al detto supremo Tribunale del Real Patrimonio tutti quei privilegi, sentenze o titoli d'esenzione in forza delli quali pretendono e credono venir accordati alli loro gabelloti, inquilini e coloni l'esenzione delle civiche gabelle appunto come prescrivono le circolari... del 1756 e del 1774, il presente termine elapso e non presentati li richiesti documenti si passerà dal supremo Tribunale ad avanzare l'istanza per l'esame di dette sentenze e far decidere le cause indette in contumacia delle parti interessate"⁽²²⁾...

Due anni dopo la contesa tra Università lentinese e feudatari, in corso da sette anni e che aveva registrato una serie di azioni e reazioni, di polemiche anche vivaci e di colpi di mano, come quello verificatosi nel 1792, quando i custodi della Università sequestrano al principe di Biscari "una retina" di nove mule che trasportava-

21) Archivio Storico del Comune di Lentini, A, n. c. 376, c. 68.

22) Archivio di Stato di Siracusa, Bandi del Senato, vol. 26, f. 254.

no tre salme di orzo perché non erano state pagate le relative gabelle, il Tribunale del Real Patrimonio emette l'attesa sentenza che ovviamente data la rinomanza dei protagonisti fece rumore.

Tra l'altro il verdetto arrivava dopo la pace stipulata tra il regno borbonico e la repubblica francese e parve inaugurare nuovi tempi. Il Senato lentinese, il 1° febbraio 1797, così si esprime in una lettera al viceré. "Si fa questo ossequioso Senato un dovere nel rispettosamente esprimere a V. E. la propria penetrazione e di tutto questo Pubblico per il luminoso compartimento di giustizia riportato dal supremo, augusto Tribunale del Real Patrimonio, nella decisione dell'importantissima causa a favore di questa rassegnata Università, contro i potenti feudatari del territorio, che collegati insieme, le avean mosso il più ingiusto ed impegnato litigio, sulla pertinenza di tutte le sue civiche gabelle"⁽²³⁾.

Ma poichè nel corso della causa la parte avversa aveva ottenuto che il Senato dovesse giustificare con documenti storici d'archivio la persistenza nel tempo delle varie gabelle civiche il cui elenco, del resto, veniva riportato nel testo della sentenza emesso dal Tribunale, il Senato chiese a conclusione della vicenda che il Tribunale emettesse lettere osservatoriali in cui testo della sentenza ed elenco delle gabelle, fossero messi a disposizione di Lentini e di ogni città demaniale, "sempre e in ogni futuro tempo esperibili".

L'annotazione "Fiant literae" sanziona il consenso del Tribunale⁽²⁴⁾: "colle quali (lettere) vi ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo di dover eseguire e far da chi conviene inviolabilmente osservare la suddetta sentenza come sopra, da questo supremo Tribunale profferita detto giorno 24 gennaio 1797 a favore di detto illustre Senato di Lentini contro suddetto illustre Don Vincenzo Paternò Castello principe di Biscari, e consorti, dalla prima linea sino all'ultima, di parola in parola conforme e scritta, giusta la sua seria continenza e tenore"...

Salvatore Russo

DOCUMENTI

I

Eccellenza,

Ieri mi fu presentata la lettera colli graditissimi comandi di V.E. per mediare l'opera mia presso questo Don Liotterio Lanza per reiparare le irruenze fatte dal Senato di Lentini nel feudo della Siona e contro la sua stessa persona: ma siccome tutte le scritture erano acchiuse dentro il piego diretto al Sig. Barone del Casale come uguale interessato, così stimai conveniente portarmi in casa di detto Sig. Barone per informarmi di tutto il fatto. Egli si trovava prevenuto dal Sig. Principe di Castelnovo per lo stesso attacco, e ne aveva parlato col Sig. Lanza; ma siccome il Barone era carico di altri affari, mi presi io l'impegno di di fare il di più che occorreva: andai replicate volte in casa di Lanza e restammo appuntati per la sera e si tenne un vero congresso di due ore con lui e col suo Mastro Notaio esaminando tutti li documenti rimessi. Il fatto non è nuovo né per lui né per me; perché l'uguale pretesa del Senato di Siracusa la sostenni io in Palermo contro il principe del Cassaro e contro li Baroni palermitani che hanno feudi un questo territorio, e lo stesso Lanza come soprintendente del Senato e come proconservatore n'è stato incaricato dal Tribunale; di modocchè tutte le difficoltà proposte nella Memoria rimessa non hanno qui lo stesso effetto, giacchè ogni punto è stato già qui sviluppato colle corrispondenti determinazioni del Tribunale.

Si è dunque vista l'irruenza del Senato, perché stante l'ordine del 15 giugno, due depositi uno di onze 50 e l'altro di onze 150, non poteva il Senato procedere affatto a ulteriori passi violenti.

Si è veduto che vuole il Tribunale rescissa la colletta per quello che riguarda i diritti di consumo e vuole che si regoli il consumo a tenore delli Regolamenti di Piazza per quello che riguarda la parte dominicale che non è soggetta a gabelle civiche ne' feudi che pagano servizio militare.

E finalmente vuole il Tribunale che la colletta per le gabelle

23) Archivio Storico del Comune di Lentini, A, n. 403, cc. 749-750 v.

24) Archivio Storico del Comune di Lentini, 379, cc. 1-23

civiche resti sino alla nuova determinazione dietro il maturo esame; cautelandosi pertanto l'Università di Lentini quando non fosse cautelata.

Or bisogna che sappia V.E. che per parte dominicale s'intende quella sola parte di prodotto che spetta al Barone: cioè se fa l'arbitrio del feudo tutto a suo conto, s'intende allora di tutto il prodotto. Se dona parte a terraggio, si sente parte dominicale solo il terraggio. Se fa il feudo o parte di esso a medietà, si sente la parte che spetta al Barone solamente. Se però esige in denari il terraggio, o pure compra a suo conto li prodotti e li compensa col denaro che deve esigere per l'affitto delle terre, allora tutti questi prodotti sono soggetti alli dazii civici; ancorchè si considerano commutati col denaro delle gabelle.

La semenza che si somministra agli inquilini del Barone non è parte dominicale ed è soggetta alli diritti civici perché una prima volta sola fu franca quando fu prodotto per conto del Barone e se non fu prodotto del feudo era da se stessa soggetta alli diritti civici.

Li diritti di consumo sono due, uno che riguarda la coltura delle terre, e l'altro per servizio delle mandre. Il primo è di tari 5,14,3 per ogni salma di terre che si semina, e non già la medietà come si suppone nella Memoria, giacchè in detti tari 5,14,3, non si sente compreso solo il frumento necessario per il pane delli coloni, ma anche il vino, l'oglio, formaggio ecc. Il diritto poi per le mandre è di tari 7,10 per ogni uomo addetto alle stesse.

La maniera di esigere è facilissima, né vi può essere frode giacchè terminata la messe il Senato manda li suoi esperti a misurare le terre seminate ed a tenore della misura esige il primo diritto di tari 5,14,3, per ogni salma di terra. Il diritto delli tari 7,10, si esige dal mese di settembre in poi, coll'obbligo ad ogni capo di mandra di rivelare gli uomini che assisteranno quell'anno, per farsi il pagamento da ognuno, e però spesso girano li gabelloti per vedere se vi siano uomini di più in ogni mandra. Questo però si verifica solo quando le terre si arbitrassero per conto del padrone e gli uomini fossero esteri: se però le terre si donano in affitto, o in terraggio o in danaro, allora li inquilini pagano tutte le gabelle civiche sopra tutti li prodotti, a riserva della parte dominicale sopraspiegata.

Per esigere le gabelle civiche, si usa il metodo più facile perché

nel mese di maggio si mandano dal Senato li periti, li quali sanno la prezza delli feudi e si prezzano arbitrando ciò che può dare di profitto ogni salma di semenza, per esempio una salma d'orzio o frumento può dare in quell'anno sei salme o die e o sedici, o più o meno; e poi quando si misurano le terre in giugno si fa il calcolo del prodotto di ogni salma di semenza e si esige subito. Se li inquilini si sentono gravati o nelle prezza o nella misura ricorrono in Senato, chiamano nuovi periti e si decide la differenza delli nuovi arbitri, uniti colli primi, e si chiamano altri periti, ma ciò non succede mai di chiamarsi li terzi periti...

Io credo d'avermi chiaramente spiegato sopra le parti principali di questa vertenza acciò V.E. potesse conferire tutto colli suoi savij, e suggerirmi quello che stimerà più conveniente per l'accerto del buon esito.

Circa la qualità del Delegato si assicuri V.E. che è un mio amico, integro e incapace della menoma ingiustizia: ma all'incontrario ostinato nelle risoluzioni che fa ed immutabile per qualunque riguardo. Temo però che l'alleggeranno sospetto.

Io per la mia parte cercherò disimpegnarla come meglio potrò, avendo abbracciato questa causa come propria; e così la tratterò sino al fine. Soggiungo per sua notizia che il barone Casali per mezzo di suo figlio in Napoli ha ottenuto ordine che facci sospendere ogni passo, e che nulla s'innovasse e vuole il Re essere informato dal viceré delle pretensioni del Senato di Lentini.

La lettera inibitoria del Sig. Lanza a quel Senato è di comparire qui il giorno 4 agosto per assegnare le sue ragioni in contraddittorio: dimodochè prima di quel giorno deve V.E. munirmi delli citati documenti che le ho ricercato. E divotamente riverendola col desiderio di maggiori suoi veneratissimi comandi mi dico di V.E.

Siracusa, li 27 luglio 1790

Dovotissimo servo vero e cugino obbligatissimo
Cav. Saverio Landolina

S.E. Sig. Principe di Biscari
Catania

II

Eccellenza

Questa mattina da Lentini mi è venuto un serio corriere con una persona rimessami da quel Senato per presentargli una supplica di suspicione, ricusandolo col semplice giuramento. Io mi sono scusato per trovarmi impegnato per la parte di V.E.

Il Delegato siccome ha 24 ore di tempo a fare la provista, se ne valerà, per avere frattanto la risposta dell'intima che si spedì questa notte. Egli si darà per sospetto onde stima mio dovere parteciparlo a V.E. per prendere le sue misure, se le conviene di restare nell'impegno di avere questo per delegato.

Io colla mia di ieri sera abbastanza le scrissi il regolamento di questo territorio, per li feudi li quali arbitrandosi per conto proprio del barone pagano tarì 5,14,3 per ogni salma di terreno seminato, e la sola parte dominicale, in caso di terraggi, è esente dalli diritti civici.

Per maggiore chiarezza a quanto scrissi soggiungo che le gabelle in città sono diverse, qui non abbiamo gabella per l'estrazione dei frumenti ma abbiamo la gabella di tarì due a salma per ogni salma di orzo o frumento che si produce in territorio: di questa gabella è esente la parte dominicale del barone.

Abbiamo una gabella simile a quella di Lentini, che ivi si paga per l'estrazioni delli grani e legumi. Questa gabella di estrazione in questo territorio non si paga per li frumenti e legumi ma per l'estrazione del solo oglio. Ha preteso il Senato esigere contro il principe del Cassaro questa gabella sopra la parte dominicale dell'oglio che appartiene al principe, perché egli percepisce la gabella delli suoi mulini in oglio effettivo.

La ragione del Senato di Siracusa è stata sempre che la gabella imposta sull'estrazione di questo olio non riguarda la produzione ma il commercio che si fa di tale prodotto, ha provato il Senato le diverse sentenze ottenute dalle altre Università per obbligare i baroni al pagamento delle gabelle civiche quantunque cittadini siracusani: frattanto per la potenza del principe del Cassaro è restata indecisa questa pretesa e tuttora egli estrae, ma resta la pleggeria

da pagare i diritti di estrazione alla determinazione del Tribunale che non si è mai veduta.

A me sembra che la gabella dell'estrazione dei legumi e frumenti di Lentini abbia lo stesso rapporto con quella dell'estrazione dell'oglio di Siracusa, onde potrebbe V.E. valersi delli stessi ordini ottenuti dal principe del Cassaro in varrij tempi contro questo Senato. Sebbene egli muova un'altra pretensione come cittadino palermitano di essere esente da tutte le gabelle.

Io frattanto aspetto ulteriori suoi ordini per sapere ciò che devo fare. E divotamente riverendola con vero rispetto mi dichiaro di V.E.

Siracusa 28 luglio 1790

Il Senato di Lentini jeri spedì un corriere in Palermo per prevenire la suspicione che doveva fare.

Devotissimo servo e cugino obbligatissimo
Cav. Saverio Landolina

S.E. Sig. Principe di Biscari
(Catania)

III

Eccellenza

...- Il Proconservatore ha fatto la sua consulta che ha mandato ieri sera volante in Tribunale. Se mai risolverà di seguitare qui la causa, io replico l'istessa esibizione della debbole opera mia. Credo che mi approverà V.E. di mandare nuovi Professori per evitare una spesa inutile.

Io ho colla posta passata scritto a V.E. tutte le notizie necessarie per informarla dell'animo di questo Sig. Lanza, il quale in caso di dover consultare di decidere, non si allontanerà dalla determinazioni che si sono fatte dal Tribunale per li feudi di questo territorio.

E divotamente riveriscola esibendomi alli suoi maggiori comandi, con vivo rispetto mi dico
Di V.E.

Siracusa li 4 agosto 1790

Devotissimo suo servo e cugino obbligatissimo
Cav. Saverio Landolina

S.E. Principe di Biscari
(Catania)

*Archivio di Stato di Catania, Fondo Biscari, carte Landolina.
lettere 1790.*

RECENSIONI

Salvatore Tramontana, *Antonello e la sua città*, Palermo, 1999, pp. 133.

Salvatore Tramontana ripubblica nella collana "La diagonale" dell'editrice Sellerio lo studio già edito nel 1981, per il quinto centenario della morte del grande pittore siciliano e della relativa mostra tenutasi in quella occasione a Messina. Anche se molti anni sono passati da quell'avvenimento ed una messe di studi via via si è andata accumulando, il testo ormai difficile a ritrovarsi, viene ora ristampato senza modifiche con l'intenzione che esso dia il quadro degli studi antonelliani al momento della prima edizione, senza pretendere di aggiornarlo il che, non solo per la bibliografia ma anche per le tesi sostenute, avrebbe forse comportato mutamenti considerevoli. E tuttavia bisogna anche aggiungere, come riconosce Giuseppe Giarrizzo nella bibliografia critica che segue la sua storia della Sicilia nell'evo moderno e contemporaneo - D'Alessandro - Giarrizzo, *La Sicilia del Vespro all'Unità d'Italia*, Torino 1989 - che il libro di Tramontana si inserisce in quel movimento rinnovatore degli studi sul quattrocento siciliano che prese corpo dalle ricerche di Del Treppio sull'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV e da quelle di Ferdinando Bologna sulla funzione di Napoli nelle rotte mediterranee della pittura, da